



ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 24/07/2023

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE IN ROGGE, CANALI E CAVE SUL TERRITORIO DI PIOLTELLO

LA SINDACA

Richiamato il D.Lgs. 30 maggio 2008 n°116, di attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, il quale prevede all'art.5 che i Comuni provvedano alla delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque con divieto permanente di balneazione ricadenti nel proprio territorio e inoltre provvedano alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora si verifici o potrebbe verosimilmente verificare una situazione inaspettata con un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Viste le note dell'ATS della Città Metropolitana di Milano Prot. 93070 del 23/05/2023 (a.c. 26418 del 25/05/2023) e Prot. 93124 del 24/05/2023 (a.c. 26267 del 25/04/2023) nelle quali si riporta:

- l'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione (Nota RL Prot.n.G1.2023.0014472 del 17/04/2023) dal quale non sono stati inseriti i navigli e i canali, in quanto, per natura intrinseca, non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione e trattasi di manufatti idraulici destinati ad altro uso (irriguo, industriale, ecc.);
- che comunque, nonostante l'esclusione dei navigli e i canali dall'elenco delle acque di balneazione, è invece frequente che gli stessi vengano utilizzati ai fini balneari con conseguenze dirette e accertate sull'incolumità delle persone quali incidenti e annegamenti;
- che ritiene opportuno, anche per tali manufatti, disporre provvedimenti di divieto permanente di balneazione e che tutta la cittadinanza ne venga informata;
- che ritiene inoltre opportuno predisporre il divieto permanente di balneazione nelle cave che, seppure non rientranti nell'elenco delle acque di balneazione predisposto da Regione Lombardia, sono da considerarsi oggettivamente pericolose per i bagnanti ed è quindi necessario tutelare la sicurezza della cittadinanza;

Considerato che sul territorio comunale sono presenti rogge, canali e invasi artificiali è necessario, in ottemperanza alle disposizioni di ATS e col fine di tutela della

sicurezza umana:

- emettere il provvedimento di divieto permanente di balneazione per le suddette acque;
- divulgare e mettere a disposizione della cittadinanza il contenuto del presente provvedimento;
- informare i gestori delle cave in merito al divieto di balneazione di cui alle circolari ATS;

Visto l'art.50 del D. Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Il divieto permanente di balneazione, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, nelle rogge, canali e cave situati nel territorio comunale di Pioltello.

AVVERTE CHE

è fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente Ordinanza. Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza al presente Atto sarà punita ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.267/2000 e dall'art.16 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di propria competenza, di controllare il rispetto del presente Atto.

Il presente Atto entra in vigore a decorrere dalla data di adozione dello stesso.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Polizia Locale;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Pioltello;
- all'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- al Ministero della Salute.

La trasmissione delle circolari ATS ai gestori delle cave del territorio di Pioltello.

Si rende noto, ai sensi dell'art.3 della L.241/90, che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di adozione dello stesso secondo le modalità di cui alla L.1034/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica (D.P.R.1199/71).

Pioltello, 24/07/2023

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato: nota ATS della Città Metropolitana di Milano Prot. a.c. 26267 del 25/05/2023

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.



Parabiago, **23 MAG, 2023**

Class. 2.3.05

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Proi. N. 93/24/23
Data 23 MAG, 2023

Ai Sindaci dei Comuni
della ATS Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Balneazione - Canali, Navigli e cave.

Regione Lombardia, con la nota prot. n. G1.2023.0014472 del 17/04/2023, ha comunicato ai Comuni lombardi l'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione. In tale elenco non sono presenti i Navigli ed i canali che, per natura intrinseca e come previsto dalla legge (art. 1 comma 3 e 4 D.Lgs 116/2008), non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione. Si tratta infatti di manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice).

Nonostante ciò, è frequente che le persone vi praticino ugualmente la balneazione e che, come purtroppo è successo negli anni scorsi, si verifichino incidenti o annegamenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene quindi opportuno che anche per questi manufatti vengano disposti i provvedimenti di divieto permanente di balneazione e che in prossimità degli accessi ai medesimi e lungo le sponde vengano esposti i cartelli di divieto di balneazione conformi alla normativa vigente e che tutta la cittadinanza venga informata.

Al riguardo si ricorda che la Commissione Europea ha pubblicato i simboli da utilizzare per informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione. Il link da cui è possibile scaricare le immagini, sia dei segni che dei simboli, ad alta definizione in formato .eps, da utilizzare per l'informazione al pubblico è il seguente: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Si evidenzia inoltre l'opportunità di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave (che non risultano nel succitato elenco delle acque di balneazione della Regione Lombardia) e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte (provvedimenti di divieto di balneazione ed adeguata cartellonistica).

Si precisa infine che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che canali, cave e navigli in quanto corpi idrici artificiali non sono qualificabili come acque superficiali e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre vietata.

Si chiede che le ordinanze di divieto balneazione vengano inoltrate alla scrivente Agenzia.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.



Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Visto Il Direttore Sanitario Frida Fagandini

Visto Il Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Marino Facchini

Il Responsabile del procedimento: Il Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica Maira Bonini

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) – 20015 -tel. 02-8578.4132/4179/5668 Fax 02-8578.2765

e-mail: sisp@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969